REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2024

INDICE

Articolo 1	3
(Oggetto del regolamento)	3
Articolo 2	3
(Definizioni)	3
ARTICOLO 3	3
(UTILIZZO CONDIVISO CON ALTRI COMUNI)	3
ARTICOLO 4	
(GESTIONE E PRESIDIO)	3
ARTICOLO 5	4
(GESTIONE DEL CENTRO E OPERATORI DEL CENTRO DI RACCOLTA)	4
Articolo 6	
(MANUTENZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA)	4
Articolo 7	4
(Accesso al centro di raccolta)	4
Articolo 8	5
(Orari di apertura)	5
Articolo 9	5
(MODALITÀ E LIMITI DI CONFERIMENTO)	5
ARTICOLO 10	6
(Divieti) 6	
ARTICOLO 11	6
(Accertamenti e controlli)	6
ARTICOLO 12	7
(SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO)	7
ARTICOLO 13	
(RIFERIMENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI)	7
ARTICOLO 14	7
(ENTRATA IN VIGORE)	7

ALLEGATI:

Allegato A

Tipologie e quantitativi di rifiuti ammessi al centro di raccolta

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

- 1. Il presente regolamento, disciplina le corrette modalità per l'accesso e l'utilizzo del Centro di Raccolta Intercomunale (di seguito CRI), così come disciplinato dal D.M. n. 4/2008 e ss.mm.ii., sito in via Mameli snc, frazione Joannis.
- 2. Il Comune deve garantire che il CRI sia conforme ai requisiti tecnico organizzativi definiti nell'allegato 1 del D. M. n. 4/2008 e che tale conformità sia mantenuta nel tempo;
- 3. L'Amministrazione si riserva l'opportunità di realizzare nuovi centri di raccolta o di modificare quelli esistenti qualora necessario, provvedendo a rendere pubblica alla cittadinanza la loro disponibilità.

Articolo 2 (Definizioni)

- 1. Ai sensi dell'art. 183, co. 1 lettera mm) del D. Lgs. n. 152/2006, per centro di raccolta si intende un'area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, per il successivo invio a trattamento. L'area è recintata, presidiata dagli operatori del Centro durante il servizio ed accessibile dall'utenza soltanto Per utenti si intendono i cittadini residenti, i proprietari di seconde case tenute a disposizione, o le
 - attività economiche, che corrispondono la Tassa Rifiuti nei Comuni Convenzionati.
- 2. Per conferitore si intende l'utente che materialmente conferisce i rifiuti al CRI. Il conferitore deve essere, nel caso di civili abitazioni l'intestatario del ruolo o componente del suo nucleo familiare, nel caso di attività economiche, il titolare o dipendente delegato dell'attività posta a ruolo.
- 3. Per operatori del Centro di Raccolta si intendono le persone incaricate dall'Amministrazione che, durante l'orario di apertura del sito, svolgono l'attività di controllo e gestione dei conferimenti da parte dei conferitori.
- 4. Per rifiuti conferibili si intendono quelli indicati nell'Allegato A. Tale allegato può subire modificazioni e integrazioni in base ai termini di legge.

Articolo 3 (Utilizzo condiviso con altri Comuni)

1. L'utilizzo del CRI può essere condiviso con altri Comuni, regolato tramite apposita convenzione.

Articolo 4 (Gestione e presidio)

- 1. Il soggetto Responsabile del CRI (da qui in avanti denominato "Gestore") è il Comune di Aiello del Friuli;
- 2. Il presidio del CRI può essere affidato a terzi competenti comunque iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei Centri di Raccolta di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 406/1998. In tal caso il soggetto preposto al presidio è tenuto alla conduzione del CRI nel rispetto del presente regolamento e del contratto di servizio stipulato con l'Amministrazione comunale.
- 3. Il soggetto preposto al presidio sovrintende al corretto funzionamento del CRI coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente regolamento e dalle normative vigenti.
- 4. Il soggetto preposto al presidio provvede inoltre:
 - alla corretta e puntuale compilazione dei Registri di carico/scarico così come previsto dalla vigente normativa;

- alla verifica del rispetto della normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro degli operatori preposti alla gestione e controllo del CRI;
- alla verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le attrezzature in dotazione ai fini del servizio di gestione e controllo del CRI, comunicando con tempestività agli uffici preposti del Comune di Aiello del Friuli qualsiasi anomalia;

Articolo 5 (Gestione del Centro e Operatori del CRI)

- 1. Gli addetti sono tenuti alla conduzione del CRI nel rispetto delle Leggi e Normative vigenti in materia ambientale. In particolare gli operatori del Centro hanno il compito di:
 - verificare l'identità dei conferitori e la loro idoneità ad essere ammessi al CRI;
 - accogliere i conferitori all'ingresso del CRI indicando il tragitto che il veicolo dovrà compiere;
 - verificare l'idoneità dei rifiuti da conferire, secondo i dettami del presente regolamento;
 - registrare su apposito registro le generalità degli utenti ammessi al conferimento, la data, la tipologia di ogni singolo rifiuto conferito e in modo indicativo la quantità. Al termine delle operazioni sarà rilasciata apposita ricevuta riepilogativa al conferitore, contenente i dati relativi al conferimento;
 - adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione modulistiche conformi ai modelli di cui agli allegati I a) e I b) del D. Lgs n. 4/2008. Tale mansione dovrà essere eseguita con modalità tali da permettere una funzionale ed agevole compilazione dei vari riepiloghi, periodici ed annuali, distinti, per quantità e tipologia, complessive e suddivise per ogni comune convenzionato;
 - indirizzare e coadiuvare i conferitori nel depositare i rifiuti in modo appropriato e differenziato per tipologia di materiale nei vari contenitori prestabiliti;
 - trasmettere tempestivamente gli ordini di asporto dei rifiuti e la relativa documentazione secondo le disposizioni ricevute.

Articolo 6 (Manutenzione del CRI)

- 1. Gli operatori del CRI sono tenuti a curare il buono stato di pulizia e conservazione dello stesso, ad esempio provvedendo alla pulizia dei piazzali, delle rampe, dei container, rimuovendo i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee, alla manutenzione della segnaletica nonché alla pulizia delle aree verdi;
- 2. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne e circostanti al CRI, gli addetti sono tenuti, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al prelievo degli stessi e allo spostamento negli specifici contenitori. Prima della raccolta dovranno fotografare la situazione e trasmettere foto ed ogni altra informazione utile alla possibile identificazione del conferitore abusivo all'ufficio competente per i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni;
- 3. Gli operatori del CRI devono rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 per quanto riguarda impiego e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per le operazioni lavorative svolte nell'ambito del servizio.

Articolo 7 (Accesso al CRI)

1. L'accesso al CRI è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza.

- 2. L'accesso al CRI è consentito:
 - alle utenze domestiche iscritte a ruolo TARI nei Comuni convenzionati;
 - ad altre fonti individuate ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, quali ad esempio imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede nei Comuni Convenzionati, iscritte a ruolo TARI, per il conferimento dei rifiuti prodotti nell'ambito comunale, fatte salve le convenzioni per l'uso di centri di raccolta sovracomunali;
 - ai distributori, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la consegna dei RAEE provenienti dai nuclei domestici siti nei Comuni convenzionati ai sensi del D. Lgs. n. 49/2014;
 - al personale dell'Amministrazione comunale dei Comuni convenzionati (limitatamente alle operazioni d'ufficio e per il corretto funzionamento dell'Ente), del gestore e delle società di trasporto da questi incaricati al ritiro dei rifiuti per l'avvio a trattamento.
- 3. Gli utenti in ingresso al CRI devono essere in possesso del documento di riconoscimento (tessera sanitaria o apposita tessera ricevuta dal gestore), che dovrà essere esibito al personale addetto. Il Comune si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifiche modalità elettroniche di identificazione dei conferitori e di contabilizzazione dei rifiuti per la gestione informatizzata del Centro e/o di consegna dei contenitori per la raccolta differenziata individuale.
- 4. L'accesso è regolato dal personale addetto al CRI, al fine di non creare eccessivo affollamento all'interno dell'area e consentire al personale stesso il controllo dei rifiuti conferiti e delle operazioni di scarico effettuate dagli utenti.
- 5. Nel caso di inidoneità del conferitore o del rifiuto gli operatori di centro avranno il dovere di rifiutare l'accettazione, respingere il carico di rifiuti, anche se già scaricato e segnalare il fatto agli uffici competenti.

Articolo 8 (Orari di apertura)

- 1. L'orario di apertura al pubblico viene stabilito con ordinanza sindacale.
- 2. I conferimenti presso il CRI sono ammessi esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico e in presenza del personale di sorveglianza.
- 3. Gli addetti alla gestione del CRI, avranno la possibilità di accedere e depositare i rifiuti in forma differenziate in qualsiasi momento. In caso di riempimento dei contenitori dovranno immediatamente trasmettere la richiesta di prelievo ai vari soggetti preposti.
- 4. Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del CRI ed evitando la presenza contemporanea di soggetti diversi.

Articolo 9 (Modalità e limiti di conferimento)

- 1. Al CRI possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato A, nel rispetto dei quantitativi previsti per singolo utente, sia riferito al singolo conferimento che alla somma dei conferimenti annuali.
- 2. Gli utenti sono tenuti a utilizzare la viabilità interna al CRI nel rispetto dell'apposita segnaletica.
- 3. I rifiuti conferiti al CRI devono essere collocati a cura degli utenti nelle aree appositamente allestite, per tipologie omogenee.
- 4. Le operazioni di deposito devono essere svolte in modo da evitare danni a componenti che contengono liquidi o sostanze pericolose, evitando di danneggiare parti dei materiali conferiti che potrebbero compromettere il successivo trasporto e invio a recupero.

- 5. Deve essere garantito da parte degli utenti il minimo il volume d'ingombro degli imballaggi e dei materiali voluminosi.
- 6. Il personale addetto ha la facoltà di chiedere agli utenti l'apertura di involucri al fine di verificare la conformità dei materiali conferiti.
- 7. Le operazioni di conferimento dovranno essere svolte dall'utente nel minor tempo possibile al fine di consentire la fruibilità del centro ad altri utenti.
- 8. Qualora il CRI funga anche da CRI RAEE di cui all'art. 12, co. 1. Lett. a) del D. Lgs. n. 49/2014, all'atto del conferimento di RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica, dovrà essere consegnata al personale addetto la documentazione prevista dal D. M. n. 65/2010.
- 9. All'atto del conferimento presso il CRI, le utenze non domestiche sono tenute a presentare il modulo di cui all'allegato 1A al D. M. 8 Aprile 2008 compilato per ciascuna tipologia di rifiuto conferito.

Articolo 10 (Divieti)

- 1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è vietato:
 - abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno del CRI o all'esterno dello stesso;
 - conferire rifiuti non compatibili con il servizio fornito;
 - sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area del CRI se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico dei rifiuti, intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti all'espletamento del servizio;
 - l'accesso a persone non autorizzate all'interno dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il CRI.
- 2. L'utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad un adeguata pulizia dell'area interessata utilizzando l'attrezzatura messa a disposizione dal personale preposto e le indicazioni dallo stesso date per effettuare tale operazione in sicurezza.
- 3. L'utente che effettui, all'interno del CRI, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sé o ad altre persone o cose presenti nel CRI.
- 4. I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale.
- 5. I quantitativi di rifiuto da conferire al CRI, dovranno essere compatibili con la capienza dei contenitori, su accertamento dell'addetto del CRI.
- 6. L'utente ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di sorveglianza.

Articolo 11

(Accertamenti e controlli)

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli enti locali", dell'art. 32 della L. R. n. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e dell'art. 11 della L. R. n. 20/2016 "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016", la Regione è preposta alle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
- 2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

- 3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di polizia locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal sindaco.
- 4. Le segnalazioni dei cittadini sono importanti per contribuire al controllo su anomalie riscontrate (rotture dei cassonetti, mancate vuotature ecc.) e possono essere effettuate all'ufficio tecnico tramite mail ordinaria o per le vie brevi.

Articolo 12 (Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 13 (Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

ALLEGATO A - TIPOLOGIE E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AMMESSI AL CRI

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	CODICE CER	LIMITE INDICATIVO GIORNALIERO
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	Si	No	08 03 18	2 pz
Imballaggi in carta e cartone	Si	Si	15 01 01	2 mc
Imballaggi in plastica	Si	Si	15 01 02	2 mc
Imballaggi in legno	Si	Si	15 01 03	1 mc
Imballaggi in metallo	Si	Si	15 01 04	0.5 mc
Imballaggi in materiali compositi	Si	Si	15 01 05	0.5 mc
Imballaggi in materiali misti	Si	Si	15 01 06	0.5 mc
Imballaggi in vetro	Si	Si	15 01 07	0.5 mc
Imballaggi in materiale tessile	Si	Si	15 01 09	0.5 mc
Contenitori t/fc	Si	No	15 01 10* E 15 01 11*	5 pz
Pneumatici fuori uso	Si	No	16 01 03	4 pz
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	Si	No	16 02 16	2 pz
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	Si	No	17 01 07	0.5 mc
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	Si	No	17 09 04	0.5 mc
Rifiuti di carta e cartone	Si	No	20 01 01	2 mc
Rifiuti in vetro	Si	No	20 01 02	2 mc
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Si	No	20 01 21	5 pz
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Si	No	20 01 23*, 20 01 35* E 20 01 36	3 pz
Oli minerali esausti	Si	No	20 01 26*	6 lt
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Si	No	20 01 27* E 20 01 28	14 lt
Farmaci	Si	No	20 01 31* E 20 01 32	5 pz
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	Si	No	20 01 33*	1 pz
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Si	No	20 01 34	2 pz
Rifiuti legnosi	Si	No	20 01 37* E 20 01 38	2 mc
Rifiuti plastici	Si	No	20 01 39	2 mc
Rifiuti metallici	Si	No	20 01 40	1 mc
Sfalci e potature	Si	No	20 02 01	5 mc
Ingombranti	Si	No	20 03 07	50 kg
Cartucce toner esaurite	Si	No	20 03 99	3 pz